

tranquillità . Vengono poi con serietà di comando precettati li Bassi - Ministri , e Fanti , ed altre incumbenti Pubbliche Persone dall' astenersi di praticare estorsioni , arbitrij , insulti , e violenze di qualsisia genere , essendo questi mezzi proscritti dalla Ragione , e dalla Giustizia , e non tendendo eglino che a far concepire anche ne' più moderati Sudditi una alienazione per la pubblica Autorità . Saranno gli Autori di tali mancanze severamente puniti .

X. Li Comandadori , Fanti , o altri incumbenzati Ministri , che verranno incaricati di fare esecuzioni saranno in obbligo di produrre le loro relazioni dentro il termine prescritto , come pure dovranno far le opportune presentazioni in Camera de' Pegni , facendo seguire li giri necessarj delle partite , non ardindo sotto qualunque pretesto tener presso di se le summe , o affidarle ad altri , in pena d' essere ipso facto dimessi dal Carico , e castigati anche afflittivamente occorrendo .

XI. Affinchè la Criminale Giustizia abbia sempre il libero suo corso saranno in debito li Capi di Contrada in Città , e li Merighi nelle Ville , e Comuni di rendersi personalmente , ben informati dei casi che succedessero , di omicidj di ferite mortali , o altri gravi delitti , portandone al competente Offizio immediatamente le più esatte , e distinte notizie ,